



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE di SALUZZO

Il Giudice

Dott.ssa DESIRE' PEREGO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* e.p.c.

nella causa n. 943/2011 R.G.

promossa da

T. A. S.P.A. (PI) con il patrocinio dell'avv.

B. e dell'avv. G. e domicilio eletto in via T. n.

a S. presso lo studio dell'avv. B.

attrice

contro

FALLIMENTO N. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (PI) con il

patrocinio dell'avv. G. G. I. e domicilio eletto presso il suo studio in

corso C. n. a S.

convenuto

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede il G.U., visto l'art. 281 *sexies* e.p.c. osserva quanto segue.

T. A. S.p.a. conveniva in giudizio il Fallimento N. S.r.l. in liquidazione proponendo opposizione avverso il decreto n. 242/11 con cui il Tribunale di Saluzzo le ingiungeva il pagamento della somma di € 19.057,25 (oltre interessi e spese legali) quale corrispettivo per la fornitura di alcune partite di merce.

L'attrice allegava di non essere debitrice della suddetta somma eccependo l'esistenza di



vizi e difetti nel materiale fornito e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande di controparte e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di compravendita e il risarcimento del danno da liquidarsi previa compensazione con quanto eventualmente dalla stessa dovuto alla controparte.

Il Fallimento N. [REDACTED] S.r.l. in liquidazione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione ed eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi della controparte stante la tardività della denuncia e l'improponibilità/inammissibilità della domanda di risoluzione e di risarcimento del danno in quanto da svolgersi secondo le forme di cui alla legge fallimentare.

Preliminarmente si ritiene che debba essere analizzato il problema dell'ammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionale dalla T. [REDACTED] A. [REDACTED] S.p.a. avendo tale questione carattere parzialmente assorbente.

Parte attrice allega, infatti, l'inadempimento della controparte, consistito nella consegna di merce difettosa c/o in ritardo, e chiede dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita e la condanna del Fallimento N. [REDACTED] S.r.l. in liquidazione al risarcimento dei danni.

Tali domande sono inammissibili nella presente sede.

Sul punto si deve, invero, osservare che ai sensi dell'art. 72, co. 5, l. fall., *"l'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda"*.

Tale disposizione normativa impedisce alla parte che vi ha interesse di proporre in via ordinaria domanda di risoluzione di un contratto nei confronti di una procedura concorsuale facendo salvo unicamente il caso in cui il fallimento sia dichiarato quando la lite è già pendente, nel qual caso esplica i suoi effetti nei confronti della curatela.

Si evita, in tal modo, che gli effetti restitutori ed eventualmente risarcitori, connessi alla pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto a prestazioni corrispettive, si riverberino negativamente sulla *par condicio creditorum*.

Per tale ragione deve, quindi, essere dichiarata inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita concluso dalla T. [REDACTED] A. [REDACTED] S.p.a. con N. [REDACTED] S.r.l. *in bonis* in quanto introdotta (in via riconvenzionale) in giudizio



dopo la dichiarazione di fallimento della società.

Ad identica conclusione si deve pervenire in ordine alla domanda, sempre articolata in via riconvenzionale dall'attrice, di condanna della convenuta al risarcimento del danno da inadempimento.

Sul punto si deve, invero, osservare come la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non sia accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento. Trattasi, infatti, di domande distinte ed autonome in cui l'inadempimento, che costituisce il presupposto di entrambe, incide sulle stese in modo diverso dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (in tal senso Cass. Civ. sentenze nn. 5779/00 e 1664/05).

In applicazione di tale principio la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporti il rigetto della domanda di risarcimento del danno, solo nel caso in cui sia accertata la non colposità dell'inadempimento oppure la sua scarsa importanza (Cass. Civ. sentenza n. 4489/79). Nel caso in cui, invece, il rigetto della domanda di risoluzione non riposi su tali presupposti, la domanda di risarcimento continuerà ad essere autonomamente valutabile dal Giudice, perché il suo accoglimento non presuppone necessariamente la risoluzione del contratto (Cass. Civ. sentenza n. 3911/68).

Cionondimeno il Tribunale non può nella presente sede pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento del danno trattandosi di domanda che, al pari di quella di risoluzione, è riservata alla competenza funzionale del tribunale fallimentare. Ai sensi dell'art. 24 l. fall., detta competenza sussiste, infatti, ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (Cass. Civ. sentenza n. 6976/97); come tale la stessa dovrà essere fatta valere secondo le modalità richieste per l'ammissione allo stato passivo del fallimento (Cass. Civ. sentenze nn. 12396/98, 10750/98). Sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. ep.e. integralmente si rinvia a Cass. Civ. sentenza n. 6952/00.

Anche la domanda di risarcimento del danno formulata dalla T. [redacted] A. [redacted] S.p.a. deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile in quanto preordinata all'affermazione della sussistenza di un credito in favore di T. [redacted] A. [redacted] S.p.A., nei confronti del



Fallimento N. [REDACTED] S.r.l. in liquidazione dovendo ogni eredito nei confronti del fallito deve essere accertato nelle forme del Capo V l. fall.

È pacifico, infatti, che per azioni che derivano dal fallimento *“devono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e, quindi, sulla procedura concorsuale, o che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina. Pertanto, dovendo tutti i crediti nei confronti del fallito essere accertati secondo le modalità di cui agli artt. 92 e segg. della legge fallimentare, va affermata la competenza del tribunale fallimentare ogniqualvolta tale accertamento costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa”*(Cass. Civ. sentenza n. 3568/87).

Diverse considerazioni devono essere svolte in ordine alla mera allegazione, da parte della T. [REDACTED] A. [REDACTED] S.p.a., dei vizi nella merce fornita da N. [REDACTED] S.r.l. *in bonis*.

Trattasi, infatti, di un'eccezione di inadempimento formulata dalla parte ai sensi degli artt. 1495 e 1460 e.c. diretta unicamente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata in via monitoria dal Fallimento N. [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, pretesa cui la parte non poteva opporsi se non raducando il presente giudizio poiché in caso contrario il decreto ingiuntivo sarebbe passato in giudicato.

Detta eccezione di inadempimento, che secondo la giurisprudenza si configura anche in caso di vizi o mancanza di qualità del bene oggetto di compravendita, è stata, quindi, validamente dedotta in giudizio ed è nel merito che deve esserne ritenuta l'infondatezza per le ragioni che si vanno ad osservare.

Il Fallimento N. [REDACTED] S.r.l. in liquidazione ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento della merce di cui alle fatture nn. 708/09, 1150/09, 1979/09 e 2102/09 (docc. 1-4 fasc. mon.).

In ordine alla merce consegnata il 09.02.09 ed il 23.03.09 (DDT di cui alle fatture 708/09 e 1150/09 docc. 1 e 2 fasc. mon.) è fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi dell'attrice formulata dal convenuto.

Ai sensi, infatti, dell'art. 1495 co. 3 c.e., il compratore a cui sia richiesto il pagamento di una fornitura può far valere la garanzia per vizi a condizione che questi siano stati denunciati entro otto giorni dalla scoperta e prima che sia decorso un anno dalla



consegna.

Nel caso in esame, invece, la denuncia dei vizi fu effettuata non prima del 14.05.09 (doc. 2 att.) oltre 8 giorni dopo la consegna; la precedente e-mail del 05.02.09 non può, infatti, riferirsi alla merce di cui si discute che fu consegnata solo in epoca successiva (doc. 1 att.).

L'attrice non ha, peraltro, dimostrato o tentato di dimostrare in giudizio – non avendo sul punto articolato alcun capitolo di prova – di aver effettuato una precedente denuncia o di aver scoperto il vizio in epoca successiva al 06.05.09.

La T. A. S.p.a. è, pertanto, tenuta al pagamento degli importi di cui alle fatture nn. 708/09 e 1150/09 (docc. 1 e 2 fasc. mon.) essendo decaduta dalla facoltà di eccepire la sussistenza di vizi e difetti della merce cui dette fatture ineriscono.

Nessuna contestazione è stata sollevata da parte attrice in ordine alla merce di cui alla fattura n. 1797/09, la stessa è, quindi, tenuta al pagamento del corrispettivo ivi indicato non essendovi stata opposizione sul punto.

In ordine, infine, alla merce di cui alla fattura n. 2102/09 l'attrice lamenta il ritardo nella consegna. Risulta, tuttavia, che detto materiale fu consegnato il 28.05.09 alla T. A. S.p.a. che lo ritirò senza nulla contestare (doc. 4 fasc. mon.). Non risulta, peraltro, che le parti ebbero a convenire un termine essenziale – l'essenzialità del termine non costituiva oggetto nemmeno dei capitoli di prova articolati dall'attrice con memoria istruttoria sub nn. 4 e 5 capitoli da ritenersi comunque inammissibili ai sensi dell'art. 2723 c.c. – ed è evidente che, avendo la T. A. S.p.a. accettato la prestazione di N. S.r.l., sussiste l'obbligo di effettuare la relativa controprestazione, ovvero di pagare il corrispettivo pattuito e dedotto nella fattura in esame realizzandosi, in mancanza, un ingiustificato arricchimento dell'attrice.

Per le suesposte ragioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 242/11 emesso dal Tribunale di Saluzzo integralmente confermato.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza le stesse sono, quindi, liquidate nei termini di cui al dispositivo in considerazione del valore e della complessità della causa.

Ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. l'attrice viene altresì condannata al pagamento in favore del convenuto della somma di € 2.000,00 equitativamente determinata in considerazione



del valore e della complessità della causa nonché degli interessi imprenditoriali coinvolti e dell'interesse pubblico tutelato dalla curatela fallimentare.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o respinta, così provvede:

1. **dichiara** inammissibili le domande di risoluzione e di risarcimento del danno articolate in via riconvenzionale dalla T██████████ A██████████ S.p.a.;
2. **rigetta** l'opposizione e per l'effetto integralmente conferma anche in punto di spese legali il decreto ingiuntivo n. 242/11 emesso dal Tribunale di Saluzzo;
3. **condanna** T██████████ A██████████ S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere al Fallimento N██████████ S.r.l. in liquidazione in persona del curatore le spese di lite che liquida in € 1.558,00 per diritti, € 3,38 per spese imponibili, € 1.605,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali come da Tariffa, CPA e IVA sulle somme imponibili se ed in quanto dovute ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
4. **condanna** T██████████ A██████████ S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare al Fallimento N██████████ S.r.l. in liquidazione in persona del curatore la somma di € 2.000,00 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

La presente sentenza viene pubblicata con la lettura datane in udienza

Così deciso dal Tribunale di Saluzzo in data 24.05.12

Il Giudice

Dott.ssa DESIRE' PEREGO

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Alice Ferrario nell'ambito del tirocinio previsto dalla scuola di specializzazione per le professioni legali di Torino.

